



Libano, Beirut 29 settembre - 02 ottobre 2026

Presenza istituzionale a Project Lebanon 2026 (Beirut, 29 settembre - 02 ottobre 2026)

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - nell'ambito dell'attività promozionale a supporto delle aziende della filiera del sistema abitare dei settori delle costruzioni (prodotti e tecnologie per l'edilizia) e dell'arredamento - organizza un'area istituzionale "Punto Italia / Catalogoteca" in occasione della manifestazione fieristica Project Lebanon 2026, in programma a Beirut dal 29 settembre al 2 ottobre 2026 presso il Seaside Arena Beirut New Waterfront.

PERCHE' PARTECIPARE

"Project Lebanon" giunta alla sua 27^a edizione è tra le manifestazioni fieristiche più importanti nella regione mediorientale e nordafricana per la filiera costruzioni ed ha riaperto le proprie porte ai visitatori nel 2024, dopo ben 5 anni.

La manifestazione è specializzata nei comparti infrastrutture e costruzioni, servizi on-shore per petrolio e gas, porti, trasporti, logistica ed energie rinnovabili e relative declinazioni dell'edilizia e dell'impiantistica, dei serramenti, dell'interior design e delle finiture.

L'evento accoglie numerosi profili, dai produttori di materiali e lavorati ai fornitori di macchinari, utensili e servizi correlati, attraendo come visitatori migliaia di professionisti tra architetti, ingegneri, designer, contractor, investitori ed operatori strategici del settore, tutti focalizzati sulle numerose opportunità legate ai piani di ricostruzione e ammodernamento infrastrutturale del Paese.

Nelle ultime due edizioni (2024-2025) la fiera ha visto un'importante e dinamica partecipazione internazionale con 6 Padiglioni nazionali – di cui 3 europei (Austria, Francia e Italia in entrambe le edizioni), registrando nel 2024 oltre 150 espositori e 10.000 visitatori professionali e nel 2025 oltre 250 espositori e 15.000 visitatori.

Agenzia ICE partecipa alla manifestazione da diverse edizioni, con un Padiglione nazionale dedicato alle eccellenze e alle tecnologie del Made in Italy, che nel 2024 ha accolto 4 aziende e nel 2025 8 aziende.

L'obiettivo dell'iniziativa è continuare nella promozione della presenza italiana dei settori edilizio, dell'ingegneria e dell'arredamento in Libano, consolidando la posizione commerciale e creando partnership strategiche in tutta la regione.

Articoli Sanitari in Ceramica, Materiali da Costruzione, Piastrelle e Lastre in Ceramica per Pavimenti e Rivestimenti, Pietre e Marmi, Prodotti di Minerali non Metalliferi, Prodotti in Ceramica per usi Domestici e Ornamentali, Vetro e Prodotti in Vetro, Costruzioni, Infrastrutture, Logistica, Servizi di Ingegneria Integrata, LOGISTICA, SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, COSTRUZIONI, Infissi in Legno, Legno e Prodotti in Legno e Sughero (Esclusi i Mobili), Mobili, Mobili per Uffici e Negozi, Mobili, Altre Industrie Manifatturiere, MOBILI E ARTICOLI IN LEGNO, Attrezzature per Alberghi e Comunità, Plurisettoriale, Plurisettoriale, Prevalentemente Beni di Consumo, Settori vari, Subfornitura, Terziario Avanzato,

Luogo:
Libano, Beirut
Data Evento:
29 settembre - 02 ottobre 2026
Scadenza Adesioni:
15/09/2026
Data Pubblicazione: 07/09/2026
Siti Utili:
<https://projectlebanon.com/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

In occasione della fiera Project Lebanon 2026, si prevede la realizzazione di un " **Punto Italia / Catalogoteca**" su una superficie espositiva complessiva di 50 mq allestita in open space, che ospiterà un Desk ICE Agenzia per fornire assistenza a visitatori ed aziende e, tramite cataloghi e/o materiale promozionale e rappresentanti aziendali, 5 aziende italiane e/o filiali e rappresentanti locali (agenti/distributori) di marchi italiani già parzialmente attivi sul mercato libanese.

L'offerta ICE Agenzia, per le aziende selezionate, comprenderà i seguenti servizi: postazione personalizzata con grafiche dedicate, per presentare i propri materiali promozionali, cataloghi e brochure; azioni di comunicazione (inserimento nel catalogo ufficiale della fiera, attività di promozione mirata, sviluppata attraverso sponsorizzazioni istituzionali); allacci tecnici e collegamento Wi-Fi; assistenza del personale ICE.

La partecipazione è gratuita.

Aderendo a questa iniziativa, le aziende beneficiano delle misure straordinarie a sostegno delle imprese esportatrici interessate dalla crisi nel Golfo Persico, previste dalla Delibera CdA ICE n. 757/26 del 20/03/2026, prorogate dalla successiva Delibera n. 770/26 del 16/07/2026, in quanto sono titolari di partita IVA italiana e attive alla data del 20 marzo 2026.

Restano a carico delle aziende partecipanti le spese e la gestione di: assicurazione, trasporto e movimentazione del materiale promozionale (es. cataloghi, brochure, campionario); viaggio e alloggio in loco del personale aziendale; ogni altro servizio non compreso nell'offerta ICE.

Per ogni approfondimento sul mercato locale, le attività e gli eventi collaterali in programma durante la manifestazione, si invita a fare riferimento all'Ufficio ICE di Beirut: e-mail: beirut@ice.it

Per la regolamentazione di ingresso nel Libano, si invita a consultare gli aggiornamenti sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, al seguente link: <https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/LBN>.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità di realizzazione a qualsiasi stadio dell'organizzazione.

L'ICE Agenzia ha attivato un pacchetto di interventi straordinari per supportare le aziende italiane impegnate nei mercati del Medio Oriente, colpite dalla crisi nel Golfo Persico. L'obiettivo è proteggere e rilanciare la presenza del Made in Italy in un'area di rilievo per le nostre esportazioni, offrendo agevolazioni concrete e servizi gratuiti. Le agevolazioni sono destinate alle imprese di ogni settore merceologico che, alla data del 20 marzo 2026, risultino attive e titolari di partita IVA italiana. Il piano di sostegno riguarda le attività promozionali e i servizi rivolti ai seguenti 17 mercati: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Repubblica islamica dell'Iran, Siria, Territorio palestinese occupato e Yemen.

Presenza istituzionale a Project Lebanon 2026 (Beirut, 29 settembre - 02 ottobre 2026)
Beirut, Libano

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI DI CONSUMO

Dirigente: MATTEO MASINI
Riferimenti: **L.M. Guerrini; F. Favaro**
Email: costruzioni@ice.it
Tel: 065992 6015 / 6582

ICE BEIRUT

ITALIAN TRADE COMMISSION - ICE TRADE PROMOTION SECTION OF THE ITALIAN EMBASSY
PRESIDENTIAL PALACE STREET - ITALIAN EMBASSY BUILDING
2902-2633 BEIRUT
Direttore: MARINA SCOGNAMIGLIO
Tel: 00961 5959640
Fax: 00961 5959644
beirut@ice.it

Modalità di adesione

GRATUITA, con eventuale penale per rinuncia tardiva di € 800,00 + IVA

Le aziende interessate a partecipare dovranno, **entro e non oltre il 15 settembre 2026 ore 23:59:**

1. iscriversi tramite il modulo *online* accessibile cliccando sul pulsante blu "**PER ADERIRE CLICCA QUI**". Sarà possibile inserire i propri dati aziendali e scaricare al termine la **Scheda di Adesione** pre-compilata;
2. inviare i seguenti documenti, debitamente compilati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, esclusivamente via PEC, all'indirizzo: edilizia@cert.ice.it :

- Scheda di Adesione
- Regolamento Generale di Partecipazione dell'Agenzia ICE
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di produzione Made in Italy
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per Misure agevolative aree del Golfo Persico

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di adesione inviate tramite PEC con la modulistica di cui sopra. Le ammissioni avverranno in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande via PEC e fino a esaurimento dei posti disponibili. Saranno ammesse a partecipare le sole aziende rispondenti ai requisiti indicati nell'Offerta ICE.

Le domande di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato.

Per favorire la massima partecipazione, la richiesta di postazioni aggiuntive alla prima sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato le prime postazioni a tutte le aziende aderenti entro il termine e ammesse a partecipare, comprese quelle in lista d'attesa, in ordine cronologico di arrivo via PEC delle domande, fino a esaurimento degli spazi disponibili.

L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità di attuazione a qualsiasi stadio di organizzazione.

Presenza istituzionale a Project Lebanon 2026 (Beirut, 29 settembre - 02 ottobre 2026)
Beirut, Libano

INFO AGGIUNTIVE

DIFFUSIONE DELLA CIRCOLARE AGENZIA ICE:

la presente circolare viene diffusa anche ad Associazioni, Consorzi, Camere di Commercio, e altri Organismi, invitati a promuovere l'iniziativa sul territorio, utilizzando esclusivamente la presente circolare ed evidenziando che trattasi di iniziativa del programma promozionale dell'Agenzia ICE.

FURTI PRESSO LO STAND:

l'Agenzia ICE, come da Regolamento ART. 8, non è responsabile di eventuali furti di strumenti e/o attrezzature lasciate incustodite presso lo stand. Si suggerisce agli espositori la stipula con il vettore, di eventuale polizza di assicurazione, in aggiunta al contratto di trasporto.

SERVIZI ICE:

gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza, marketing e di informazione. Si suggerisce quindi di contattare direttamente l'Ufficio ICE di Beirut per valutare eventuali servizi accessori.

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza e consulenza dell'Agenzia ICE contattare:

Ufficio Servizi Informativi e di Assistenza alle Imprese - URP: tel 800 98 98 00 - lun - ven 10.00 - 12.30

e-mail: urp@ice.it

sito web: <http://www.ice.it/servizi>

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Si specifica che:

- non saranno accolte domande inviate tramite casella di POSTA ORDINARIA, non valide ai fini del regolamento di partecipazione;
- le domande saranno accolte in ORDINE CRONOLOGICO via PEC;
- non saranno accolte domande incomplete, né pervenute oltre i termini indicati di scadenza adesioni;
- non saranno accolte domande pervenute da parte di aziende morose - con pregressi pagamenti non in regola - nei confronti dell'Agenzia ICE.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative di Agenzia ICE.

RINUNCE E PENALE APPLICABILE

Successivamente all'invio delle lettere di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata per iscritto e via PEC all'indirizzo edilizia@cert.ice.it a firma del legale rappresentante dell'azienda.

In deroga all'art. 13 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE, ricordiamo quanto segue:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui la rinuncia venga notificata entro 5 giorni di calendario dalla data di invio della lettera di ammissione dell'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata oltre i 5 giorni di calendario, l'azienda è tenuta al pagamento di una penale pari a € 800,00 per singola postazione assegnata;
- l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto, pari a € 120,00, nel caso sia possibile

riassegnare lo spazio in tempo utile.

Secondo quanto stabilito dall'art.13 del Regolamento ICE-Agenzia, in casi eccezionali e dipendenti dalla tipologia dell'iniziativa e dalle sue finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, nella lettera di ammissione il termine per poter notificare la rinuncia senza nulla dover corrispondere ad ICE-Agenzia potrà essere ridotto. Non potrà, tuttavia, essere inferiore a due giorni di calendario.

La mancata registrazione o la mancata partecipazione all'iniziativa tramite gli spazi e i servizi offerti saranno considerati come una rinuncia oltre i termini e verranno pertanto applicate le penali previste dal Regolamento Generale così come sopra descritte.

Si ricorda anche che:

- **ART. 3 REGOLAMENTO** sono ammessi a partecipare esclusivamente produttori "**Made in Italy**", come da Regolamento CEE n. 2454/1993 e Legge n. 350/2003, integrata da Legge n. 80/2005 e Legge n. 166/2009 e Legge n. 55/2010 e s.m.i.

- **ART. 8 REGOLAMENTO:** Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della **fattura** per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli **interessi legali di mora** ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

L'Agenzia ICE invierà, a mezzo PEC, formale comunicazione di ammissione oppure di non ammissione oppure di collocazione in lista d'attesa, successivamente alla scadenza del termine di adesione e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni

impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE- Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa. Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno

essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data		Firma e timbro del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 “AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA”, ART. 8 “PAGAMENTI E RIMBORSI”, ART. 13 “RINUNCE”, ART. 14 “RECLAMI”, ART. 15 “AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ”, ART. 16 “TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI”, ART. 17 “ASSICURAZIONE”, ART. 18 “ORGANIZZAZIONE VIAGGI”, ART. 19 “PERSONALE PER LO STAND” e ART. 20 “FORO COMPETENTE”.

Data		Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.

L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.

Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.

Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000, e che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di controlli a campione;

DICHIARA

che l'azienda è titolare di partita IVA italiana ed è attiva da data antecedente al 20 marzo 2026, ovvero al momento dell'adozione della delibera n.757/26 del CdA di ICE - Agenzia;

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)